

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

TRASPORTO FERROVIARIO		
AREA TEMA	Modifiche normative proposte al d.lgs. 70/2014	Breve relazione illustrativa
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI PREVISTI IN VIA GENERALE DAI REGOLAMENTI EUROPEI ASSISTENZA INFORMATIVA IN CASO DI RITARDO</p>	<p>Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>- all'articolo 15, comma 1, le parole: «è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «o il gestore della stazione sono soggetti»;</p>	<p>Il regolamento (CE) n. 1371/2007 sancisce il diritto dei passeggeri all'informazione in caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, ponendone la responsabilità in capo all'impresa ferroviaria o al gestore della stazione.</p> <p>A fronte di tale previsione, l'articolo 15 del d.lgs. 70/2014 individua quale destinataria della sanzione ivi prevista nel caso di violazione della citata prescrizione esclusivamente l'impresa ferroviaria.</p> <p>La modifica dell'articolo 15 del d.lgs. 70/2014 proposta estende, in conformità con la normativa europea, la prevista sanzione a carico dell'impresa ferroviaria al gestore della stazione.</p>
<p>ULTERIORI MISURE NECESSARIE AD ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI EUROPEI</p>	<p>- all'articolo 5, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso di accertamento dell'inosservanza degli obblighi del regolamento, l'Organismo ordina al soggetto responsabile la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ove ancora in atto.</p> <p>3-ter. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3-bis, l'Organismo applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p>	<p>Il d.lgs. 70/2014 non prevede uno specifico potere, in capo all'Autorità, di prescrivere alle imprese di conformare, dopo l'accertamento di una violazione, la propria perdurante condotta, commissiva od omissiva, in modo da garantire i diritti riconosciuti ai passeggeri dal regolamento (CE) n. 1371/2007.</p> <p>La modifica all'articolo 5 del d.lgs. 70/2014 rende esplicito il potere dell'Autorità di prescrivere la cessazione delle condotte lesive dei diritti dei passeggeri</p>

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

	<p>3-<i>quater</i>. Alle sanzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo non si applica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8-<i>bis</i> della legge 24 novembre 1981, n. 689».</p>	<p>previsti nei regolamenti europei, accompagnandolo con appropriati e specifici presidi sanzionatori idonei a garantire l'osservanza dei relativi obblighi in capo ai soggetti vigilati.</p> <p>Inoltre, la modifica proposta è volta ad esplicitare l'incompatibilità del ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta in caso di reiterazione della medesima violazione con l'apparato sanzionatorio previsto a tutela dei diritti degli utenti.</p>
--	--	---

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

TRASPORTO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE		
AREA TEMA	Modifiche normative proposte al d.lgs. 129/2015	Breve relazione illustrativa
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI PREVISTI IN VIA GENERALE DAI REGOLAMENTI EUROPEI</p> <p><i>DIRITTO A COMPENSAZIONE ECONOMICA IN CASO DI RITARDO ALL'ARRIVO</i></p>	<p>Al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>- dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Articolo 14-<i>bis</i> - Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo</p> <p>1. Il vettore che abbia ommesso di adempiere all'obbligo di corresponsione della compensazione economica connessa al prezzo del biglietto prevista dall'articolo 19 del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni singolo evento, da euro a euro</p> <p>2. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione della compensazione economica connessa al prezzo del biglietto prevista dall'articolo 19 del regolamento che superi di tre volte il termine previsto dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento, il vettore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro»;</p>	<p>Il regolamento (UE) n. 1177/2010 sancisce il diritto dei passeggeri alla compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo, che, in presenza dei relativi presupposti, deve essere corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.</p> <p>Il d.lgs. 129/2015 non prevede alcuna sanzione a carico del vettore che abbia ommesso di adempiere all'obbligo di versamento di tale compensazione.</p> <p>L'introduzione del nuovo articolo proposto consente di colmare l'evidenziata lacuna normativa prevedendo anche per il trasporto marittimo le sanzioni per ommesso pagamento della compensazione economica in violazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1177/2010 nonché per il pagamento tardivo della stessa.</p>
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O A MOBILITA' RIDOTTA</p> <p><i>ECCEZIONI E CONDIZIONI SPECIALI</i></p>	<p>- all'articolo 7, comma 2, le parole «paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti «paragrafi 2 e 3»;</p>	<p>Il d.lgs. 129/2015 non prevede alcuna sanzione a carico del vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, avendo rifiutato alla persona con disabilità o a mobilità ridotta l'imbarco, non offrano alla stessa ed all'eventuale accompagnatore la scelta tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo (subordinato al</p>

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

		<p>rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza), in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1177/2010.</p> <p>La modifica all'articolo 7 del d.lgs. 129/2015 proposta rafforza l'effettività del diritto al trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, introducendo una specifica disciplina sanzionatoria per i casi in esame.</p>
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O A MOBILITA' RIDOTTA</p> <p><i>NORME DI QUALITA' PER L'ASSISTENZA</i></p>	<p>- dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: «Articolo 10-<i>bis</i> - Norme di qualità per l'assistenza</p> <p>1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fissare le norme di qualità per l'assistenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p> <p>2. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p>	<p>Il d.lgs. 125/2015 non prevede alcuna sanzione a carico dell'operatore del terminale e del vettore che omettano di fissare norme di qualità per l'assistenza e di metterle a disposizione del pubblico in formati accessibili.</p> <p>L'introduzione di un nuovo articolo al d.lgs. 129/2015 è funzionale a garantire l'accesso al trasporto a condizioni non discriminatorie a tutti i passeggeri, introducendo una specifica disciplina sanzionatoria per i casi in esame.</p>
<p>ULTERIORI MISURE NECESSARIE AD ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI EUROPEI</p>	<p>- all'articolo 4, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-<i>bis</i>. In caso di accertamento dell'inosservanza degli obblighi del regolamento, l'Autorità ordina al soggetto responsabile la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ove ancora in atto.</p>	<p>Il d.lgs. 129/2015 non prevede uno specifico potere, in capo all'Autorità, di prescrivere alle imprese di conformare, dopo l'accertamento di una violazione, la propria perdurante condotta, commissiva od omissiva, in modo da garantire i diritti riconosciuti ai passeggeri dal regolamento (UE) n. 1177/2010.</p>

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

	<p>3-ter. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3-bis, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p> <p>3-quater. Alle sanzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo non si applica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689».</p>	<p>La modifica all'articolo 4 del d.lgs. 129/2015 rende esplicito il potere dell'Autorità di prescrivere la cessazione delle condotte lesive dei diritti dei passeggeri previsti nei regolamenti europei, accompagnandolo con appropriati e specifici presidi sanzionatori idonei a garantire l'osservanza dei relativi obblighi in capo ai soggetti vigilati.</p> <p>Inoltre, la modifica proposta è volta ad esplicitare l'incompatibilità del ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta in caso di reiterazione della medesima violazione con l'apparato sanzionatorio previsto a tutela dei diritti degli utenti.</p>
--	---	--

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS		
AREA TEMA	Modifiche normative proposte al d.lgs. 169/2014	Breve relazione illustrativa
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI PREVISTI IN VIA GENERALE DAI REGOLAMENTI EUROPEI <i>CONTINUAZIONE, REINSTRADAMENTO E RIMBORSO</i></p>	<p>Al decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>- all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi previsti dall'articolo 19 del regolamento che superi di tre volte il termine previsto dall'articolo 19, paragrafo 5, il vettore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro»;</p>	<p>Il regolamento (UE) n. 181/2011 prevede il diritto del passeggero di ricevere entro quattordici giorni dalla formulazione dell'offerta o dal ricevimento della relativa domanda il pagamento del rimborso del biglietto previsto, in alternativa alla continuazione o al reinstradamento, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiori ai posti disponibili.</p> <p>Diversamente da altre modalità di trasporto, il d.lgs. 169/2014, non prevede una specifica sanzione a carico del vettore correlata al ritardo nella corresponsione del rimborso.</p> <p>La modifica all'articolo 13 proposta mira ad assicurare una più completa tutela agli utenti di servizi di trasporto con autobus.</p>
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI PREVISTI IN VIA GENERALE DAI REGOLAMENTI EUROPEI <i>ASSISTENZA INFORMATIVA IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO ALLA PARTENZA</i></p>	<p>- all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20» e dopo le parole «informazioni necessarie di cui all'articolo 20» le parole «, paragrafo 1,» sono soppresse;</p>	<p>Il regolamento (UE) n. 181/2011 prevede specifici obblighi informativi a beneficio dei passeggeri che perdano un servizio di trasporto in coincidenza a causa di una cancellazione o di un ritardo.</p>

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

		<p>Diversamente da altre modalità di trasporto, il d.lgs. 169/2014, non prevede una specifica sanzione a carico del vettore o dell'ente di gestione della stazione che ometta di compiere sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.</p> <p>La modifica all'articolo 14 del d.lgs. 169/2014 proposta mira ad assicurare una più completa tutela agli utenti di servizi di trasporto con autobus.</p>
<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O A MOBILITA' RIDOTTA <i>ECCEZIONI E CONDIZIONI SPECIALI</i></p>	<p>- all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-<i>bis</i>. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o di farla salire a bordo»;</p>	<p>Il regolamento (UE) n. 181/2011 prevede una serie di diritti a tutela del passeggero nel caso in cui i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici rifiutino, nei casi consentiti, di accettare una prenotazione o non forniscano un biglietto o rifiutino ad un passeggero il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta (informazioni su eventuali servizi alternativi, scelta tra diritto al rimborso e il proseguimento del viaggio o il reinstradamento, informazione per iscritto delle ragioni del rifiuto).</p> <p>Diversamente da altre modalità di trasporto, il d.lgs. 129/2015 non prevede specifiche sanzioni per la violazione di ciascuno dei diritti in esame.</p> <p>La modifica all'articolo 8 del d.lgs. 169/2014 proposta rafforza l'effettività del diritto al trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, introducendo una specifica disciplina sanzionatoria per i casi in esame.</p>

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

<p>DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O A MOBILITA' RIDOTTA <i>RISARCIMENTO PER SEDIE A ROTELLE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'</i></p>	<p>- all'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro »;</p>	<p>Il regolamento (UE) n. 181/2011 pone a carico dei vettori e degli enti di gestione delle stazioni l'obbligo di compiere ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea nei casi di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza.</p> <p>Diversamente da altre modalità di trasporto, il d.lgs. 169/2014, non prevede una specifica sanzione a carico del vettore o dell'ente di gestione della stazione inadempiente.</p> <p>L'inserimento proposto di un comma all'articolo 11 mira ad assicurare una più completa tutela agli utenti di servizi di trasporto con autobus con disabilità o a mobilità ridotta.</p>
<p>ULTERIORI MISURE NECESSARIE AD ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI EUROPEI</p>	<p>- all'articolo 4, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso di accertamento dell'inosservanza degli obblighi del regolamento, l'Autorità ordina al soggetto responsabile la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ove ancora in atto.</p> <p>3-ter. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3-bis, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p> <p>3-quater. Alle sanzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo non si applica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689».</p>	<p>Il d.lgs. 169/2014 non prevede uno specifico potere, in capo all'Autorità, di prescrivere alle imprese di conformare, dopo l'accertamento di una violazione, la propria perdurante condotta, commissiva od omissiva, in modo da garantire i diritti riconosciuti ai passeggeri dal regolamento (UE) n. 181/2011.</p> <p>La modifica all'articolo 4 del d.lgs. 169/2014 rende esplicito il potere dell'Autorità di prescrivere la cessazione delle condotte lesive dei diritti dei passeggeri previsti nei regolamenti europei, accompagnandolo con appropriati e specifici presidi sanzionatori idonei a</p>

Proposte di modifica ai decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 29 luglio 2015, n. 129 e 4 novembre 2014, n. 169

		<p>garantire l'osservanza dei relativi obblighi in capo ai soggetti vigilati.</p> <p>Inoltre, la modifica proposta è volta ad esplicitare l'incompatibilità del ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta in caso di reiterazione della medesima violazione con l'apparato sanzionatorio previsto a tutela dei diritti degli utenti.</p>
--	--	---